

Codice A1610A

D.D. 31 ottobre 2017, n. 457

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. RIFREDDO (CN) - Richiedente: Oddoero Rossella. Intervento: Variante a D.I.A. n. 13/2016 del 04/07/2016, inerente ad intervento di manutenzione straordinaria a fabbricato di abitazione. Autorizzazione paesaggistica.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Data

Classificazione 11.100/ 968/2017A/A16000

Rif. n. 21282/A1610A del 15/09/2017

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune : RIFREDDO (CN)
Intervento: Variante a D.I.A. n. 13/2016 del 04/07/2016, inerente ad intervento di manutenzione straordinaria a fabbricato di abitazione sito in via Roma n. 19, foglio 7, mappale 234
Istanza: Oddoero Rosella

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune di Rifreddo in data 15/09/2017, con nota prot. 1861 del 05/09/2017, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono:

- nella demolizione della parete perimetrale lato nord del locale di sgombero al piano terreno dell'edificio verso il lato di ponente, con conseguente modifica del prospetto, al fine di ottenere uno spazio più ampio per il ricovero degli automezzi;
- nella realizzazione di alcune opere interne, consistenti nel lieve innalzamento della quota di realizzazione del solaio di sottotetto nel locale – anche esso indicato come locale “di sgombero” - al piano primo, con contestuale irrobustimento verso l'interno della muratura perimetrale di tamponamento, già autorizzata a chiusura del medesimo locale

Classificazione 11.100/ 968/2017A/A16000

il tutto in variante rispetto a quanto autorizzato dall'Amministrazione Comunale con D.I.A. n. 13/2016 inerente l'intervento di manutenzione straordinaria del fabbricato in oggetto,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di RIFREDDO (CN) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto - ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 01/08/1985 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del massiccio del Monte Bracco sita nei Comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello", che tutela l'area per la sua posizione dominante sulla valle Po ed i suoi aspetti di panoramicità e di varietà paesaggistica - appare coerente con le specifiche prescrizioni d'uso, poste in salvaguardia dal Ppr, contenute nella scheda B031 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia,

considerato che gli interventi modificativi del prospetto lato nord del fabbricato non comportano una variazione sensibile alla fisionomia del prospetto così come già autorizzata per i profili di compatibilità paesaggistica dall'Amministrazione Comunale, giusta autorizzazione 2016/09P del 19/07/2016,

Classificazione 11.100/ 968/2017A/A16000

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.


Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Allegato 2



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo



Torino

25 OTT 2017

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Governo e Tutela
del Territorio
Corso Bolzano n.44
10121 TORINO

Lettera inviata solo tramite e-mail
e 6 DPR 445/2000 e art. 47, c. 1 e 2 D.Lgs. 82/2005

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Prot. n. 12854 2.34.10.06/125.11
Risposta al foglio prot. 21282 del 15/09/2017

All. NO

AMBITO E SETTORE	Tutela Paesaggistica
DESCRIZIONE	Comune: RIFREDDO Prov. CUNEO Oggetto dell'intervento: Variante a D.I.A. n. 13/2016 del 04/07/2016 Indirizzo: Via Roma n.19
DATA RICHIESTA	Data di arrivo richiesta: 06/10/2017 Protocollo entrata richiesta: 12218 del 10/10/2017
RICHIEDENTE	ODDOERO ROSELLA- Privato
PROCEDIMENTO	PARERE VINCOLANTE NEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' (ART. 146 D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. - D.P.R. 31/2017)
PROVVEDIMENTO	Parere Vincolante Destinatario: COMUNE DI RIFREDDO (CN)

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto, e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale riadottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015;

Visto il parere della Regione Piemonte;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, con la quale codesta Regione ha verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, in quanto coerente con i valori tutelati, **esprime parere favorevole.**

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo da inviarsi esclusivamente presso la sede operativa di Torino.